

## **CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N.77684 DEL 09.05.2014 E N. 99508 DEL 23.05.2014 - UNIVOCITÀ INDIRIZZO PEC**

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014 ha disposto che, per effetto della evoluzione normativa intervenuta dalla data di entrata in vigore dell'art 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 ad oggi, per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, debba essere iscritto nel Registro delle Imprese un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.

Al riguardo si informa che non è quindi più possibile indicare un indirizzo PEC che non sia proprio dell'impresa (ad esempio indirizzo dell'associazione o studio professionale di fiducia). Pertanto nel caso di domanda di iscrizione della PEC risultata non univoca a seguito dell'istruttoria condotta dagli uffici, si procederà alla sospensione e poi al rifiuto nel caso di mancata regolarizzazione.

Inoltre, qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente iscritto risulti scaduto o non più valido, l'impresa è tenuta a denunciarne la cancellazione e a richiedere l'iscrizione di un nuovo indirizzo. L'ufficio del Registro delle Imprese, qualora riscontri, anche su segnalazione di terzi, la presenza di indirizzi PEC non univoci, avvierà un procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c..

Si rammenta inoltre che qualora risulti, nella banca dati del Registro delle Imprese, che l'impresa è sprovvista di PEC la stessa incorre nelle seguenti sanzioni (art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012):

### **Nuove iscrizioni**

a) nel caso di **società**, la sospensione della domanda fino all'integrazione con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque non oltre 15 giorni. Trascorso tale periodo la pratica viene rifiutata;

b) nel caso delle **imprese individuali**, la sospensione della domanda fino all'integrazione con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque non oltre 15 giorni. Trascorso tale periodo la pratica viene rifiutata;

### **Imprese già iscritte**

a) nel caso di **società**, la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa che sia integrata con l'indirizzo di PEC. Trascorso tale periodo la pratica si intende come non presentata .

b) nel caso delle **imprese individuali**, la sospensione della domanda per 45 giorni in attesa che sia integrata con l'indirizzo di PEC. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata (art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012);

Le pratiche rifiutate dovranno essere ripresentate, fatta salva l'eventuale procedura di iscrizione d'ufficio avanti al giudice del registro ai sensi dell'art. 2190 c.c., sussistendone le condizioni, con l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2194 e 2630 c.c., (Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 agosto 2013, Prot. 141955), mentre non viene applicata alcuna sanzione pecuniaria per l'omessa/tardata comunicazione della PEC.